

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 12 MARZO 1952

(121ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

I N D I C E

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Concessione di un'anticipazione di lire 75 milioni all'Azienda carboni italiana (A.Ca.I.) per consentire la continuazione dell'esercizio della miniera di Ovaro (Udine) gestita dall'Azienda medesima » (N. 1124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, relatore Pag. 1258

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra » (N. 1979-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, relatore 1258

« Nuove concessioni in materia di importazione e di esportazione temporanea (9º provvedimento) » (N. 2138):

MOTT, relatore 1258

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per

i lavoratori » (N. 1419) (D'iniziativa dei deputati Pignatone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1262, 1263, 1264

ZIINO, relatore 1262, 1263, 1264

RUGGERI 1263, 1264

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Mott, Nobili, Ottani, Paratore, Pietra, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Valmarana e Ziino.

VALMARANA, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un'anticipazione di lire 75.000.000 all'Azienda carboni italiana (A.Ca.I.) per consentire la continuazione dell'esercizio della miniera di Ovaro (Udine) gestita dall'Azienda medesima » (N. 1124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un'anticipazione di lire 75.000.000 all'Azienda carboni italiana (A.Ca.I.) per consentire la continuazione dell'esercizio della miniera di Ovaro (Udine) gestita dall'Azienda

medesima», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. La Camera dei deputati, nell'esaminare il presente disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ha ritenuto anzitutto di modificare il testo dell'articolo 3, nel senso di imputare la spesa prevista nel disegno di legge stesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, anziché 1949-50. Tale emendamento è giustificato dal fatto che la Camera ha discusso il disegno di legge quando l'esercizio finanziario 1949-50 era già scaduto. Conseguentemente è stata mutata anche l'indicazione del capitolo relativo, cioè, anziché il capitolo 419, viene indicato il capitolo n. 452, il quale riguarda ugualmente le spese impreviste.

Inoltre, la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 del disegno di legge con il quale si stabiliva la data di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, non ritenendo giustificata questa derogata alla normalità costituzionale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 3, approvato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con riduzione di pari ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 4, approvata dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra » (N. 1979-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Nell'approvare il disegno di legge la Camera dei deputati ha anzitutto soppresso l'articolo 2, nel quale si stabiliva una maggiorazione del 20 per cento sulle pensioni, gli assegni e le indennità per ferite o lesioni riportate ad opera di elementi slavi da cittadini italiani nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato. Inoltre la Camera, per gli stessi motivi già indicati a proposito del precedente disegno di legge, ha soppresso l'articolo 9, nel quale era prevista la data di entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazione e di esportazione temporanea (9° provvedimento) » (N. 2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazione e di esportazione temporanea (9° provvedimento) ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Il presente disegno di legge è analogo agli altri numerosi provvedimenti, già approvati dalla nostra Commissione, intesi a determinare merci sottoposte a regime

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

121ª RIUNIONE (12 marzo 1952)

di importazione ed esportazione temporanea. Non ritengo pertanto che sia necessario richiamare in questa sede ancora una volta i principi generali che regolano l'istituto dell'importazione ed esportazione temporanea. e propongo quindi che la Commissione passi

senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge, del quale propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche.	Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e di posaterie.	Kg. 500	1 anno
2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 circa di diametro.	Per la produzione di pneumatici . .	Kg. 500	1 anno
3. Colofonia	Per la fabbricazione di sapone . . .	Kg. 500	1 anno
4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami.	Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati.	Kg. 1	6 mesi
5. Ossido di cobalto	Per la fabbricazione di sali di cobalto.	Kg. 100	6 mesi
6. Parti di ricambio per aerei	Per essere revisionate e riparate . .	Kg. 10	6 mesi
7. Pelli di coniglio, di castoreo e di nutria, grezze, non buone da pellicceria.	Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato.	Kg. 25	6 mesi
8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche.	Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.).	Kg. 1	1 anno
9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi.	Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometallurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche.	Kg. 1.000	6 mesi

(È approvato).

Art. 2.

Alle merci ammesse in via permanente alla importazione temporanea per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio in fili e in verghe (vergella) ricoperti con lamine di rame (copperweld).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	Kg. 100	2 anni
2. Ferro in nastri laminati a caldo.	Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	Kg. 100	2 anni
3. Rame in trafilati di diametro fino a mm. 10 ed in vergella laminata.	Per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	Kg. 100	2 anni
4. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	Kg. 100	1 anno

(È approvato).

Art. 3.

Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, nastri, barre e tubi (legge 19 maggio 1950 n. 334).	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere.	Kg. 1.000	1 anno
2. Alluminio e sue leghe in rottami (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe.	Kg. 1.000	6 mesi
3. Oli di petrolio greggio e loro derivati, anche parzialmente o totalmente trattati (legge 24 novembre 1949, n. 920).	Per essere lavorati o ulteriormente lavorati o depurati da inquinazioni.	Kg. 1.000	1 anno

Segue articolo 3.

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
4. Piombo e sue leghe in pani e rottami (legge 27 maggio 1940, n. 641).	Per la produzione di semilavorati (fili, tubi, fogli ecc.).	Kg. 1.000	1 anno
5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloroacetato di polivinile in fogli e in trafilati (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno.	Kg. 100	1 ann
6. Tessuto a maglia denominato « Simplex » (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 668).	Per la fabbricazione di guanti.	Kg. 25	1 anno

(È approvato).

Art. 4. -

Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Piombo in pani e in rottami (regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 1902, convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669).	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953).	Kg. 1.000	1 anno
2. Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per essere riempiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953).	Illimitata	6 mesi
3. Rum (decreto legislativo 1º aprile 1948, n. 374).	Per la fabbricazione di vermut e di liquori (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).	Hl. 1	1 anno

(È approvato).

Art. 5.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo e dimensione, da impiegare in lavori di costruzione, di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc. destinati all'esportazione.

La riesportazione dei calibri introdotti dovrà aver luogo entro un anno dalla importazione temporanea.

(È approvato).

Art. 6.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pignatone ed altri: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (N. 1419) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Pignatone ed altri: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'ente siciliano case per i lavoratori ».

Prego il relatore, senatore Ziino, di voler ricapitolare alla Commissione il contenuto del disegno di legge.

ZIINO, *relatore*. Alcuni colleghi della Camera hanno preso l'iniziativa di presentare il disegno di legge in discussione, che è stato approvato da oltre un anno dalla Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento. Credo che anche la nostra Commissione debba dare la sua approvazione a questo disegno di legge, e ciò per due fondamentali considerazioni. La prima è che si tratta di un progetto

che riguarda concessione di mutui per la costruzione di case popolari per i lavoratori, case per le quali il bisogno nella regione siciliana è indiscutibile, e in secondo luogo perchè dobbiamo tener conto del fatto che, mentre in altre regioni si può ricorrere per il finanziamento a diversi istituti, in Sicilia, se chiudiamo la strada alla possibilità di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, non è possibile trovare un altro Ente finanziatore.

Le statistiche relative al problema delle abitazioni in Italia mettono in evidenza come il bisogno sia molto elevato nelle regioni meridionali in genere e in particolare in Sicilia, dove numerose famiglie vivono in promiscuità antigienica e immorale, e noi abbiamo il dovere, anche per motivi di dignità nazionale, di intervenire in tutte le forme possibili per evitare che un tale stato di cose continui. Per questi motivi rinnovo alla Commissione l'invito ad approvare il disegno di legge senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Debbo osservare che il testo del disegno di legge che noi siamo oggi chiamati ad approvare è diverso da quello presentato a suo tempo dai proponenti. Infatti nel testo originario si prevedeva l'ammortamento del mutuo in un periodo di 35 anni,

mentre l'attuale testo fa riferimento ai modi e alle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Credo sia indispensabile, per poter deliberare, accertare con precisione le disposizioni del predetto testo unico.

RUGGERI. Credo che questo non debba essere un motivo sufficiente ad indurci a sospendere ancora l'approvazione del disegno di legge. Che l'ammortamento sia fatto in 35 anni o in un numero di anni diverso non credo abbia grande importanza. Il disegno di legge, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Ente siciliano per le case ai lavoratori, non fa che estendere a questo Ente il trattamento già goduto da altri enti in base al testo unico del 1938. Sottoscrivo, quindi, in pieno le dichiarazioni del senatore Ziino. Desidero, inoltre, far presente, come membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, che questa Commissione si è riunita una settimana fa per ascoltare, tra l'altro, una relazione del direttore generale della Cassa. Risulta da questa relazione che c'è stato un incremento dei risparmi nel 1951, incremento che continua anche adesso. Il direttore generale della Cassa ha anche detto che l'Istituto è in condizioni di poter derogare dalla norma che impone alla Cassa di finanziare solamente le opere effettuate con il contributo dello Stato; è in condizioni cioè di fare anche qualcosa di più. Queste sono dichiarazioni del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dichiarazioni che risultano anche dal verbale della riunione. Se questa è la situazione, e non dobbiamo dubitare che sia così, io credo che possiamo venire incontro senza esitazioni alla richiesta oggetto del disegno di legge in esame, disegno di legge che, oltre tutto, attende da un anno. La situazione dell'edilizia siciliana è grave, così come del resto è grave la situazione dell'edilizia nazionale, in particolare nel Mezzogiorno. Pertanto chiedo che il disegno di legge venga senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti parla di un incremento del risparmio postale. Non dobbiamo però dimenticare che abbiamo una situazione di bilancio e una situazione di cassa passive, e che la Cassa depositi e prestiti, in certi limiti, è anche la banca del tesoro pubblico.

RUGGERI. Non mi risulta che allo stato attuale delle cose il Tesoro utilizzi i mezzi della Cassa.

PRESIDENTE. Con le mie dichiarazioni ho voluto mettere un po' di acqua nell'ottimismo del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, il che non esclude che, migliorando la situazione del tesoro o potendosi ad essa provvedere con gli altri mezzi di tesoreria, la Cassa depositi e prestiti possa avere disponibilità per altri investimenti.

ZIINO, *relatore*. Dalle disposizioni contenute nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, risulta confermato quanto ho avuto l'onore di esporre alla Commissione e cioè che gli Istituti delle case popolari possono rivolgersi a determinati enti finanziatori. Senonchè in Sicilia non vi è alcuno di questi enti e pertanto è necessario all'Ente siciliano case per i lavoratori rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto riguarda il periodo di ammortamento esso è previsto in un periodo non superiore ad anni 50. Vi do comunque lettura dell'articolo 4 del testo unico:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonchè agli Istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi agli Istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal Comune interessato ai sensi delle leggi che disciplinano la Cassa.

« I mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti indicati nell'articolo 1, per conto proprio o per conto di Istituti autonomi per case popolari, sono soggetti alle modalità e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e provinciale.

« La Cassa depositi e prestiti può, altresì, concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al titolo IV della parte seconda, con le norme vigenti per tale Istituto, nonchè alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprietà individuale od indivisa, composte di impiegati e pensionati dello Stato ed ai loro soci, purchè i prestiti siano garantiti con prima ipoteca.

« Per la concessione dei mutui non occorre la formale deliberazione di accettazione da parte dell'Ente mutuatario se quella di contrattazione contenga tutti gli elementi prescritti per i mutui della Cassa. Salvo accertamento della proprietà e libertà degli immobili ipotecari dagli enti che hanno ottenuto od otterranno mutui ipotecari dalla Cassa, l'accettazione delle ipoteche da parte di questa è rappresentata dal provvedimento di concessione del mutuo.

« I mutui di cui al presente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 50, sono concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse stabilito annualmente dal Ministro per le finanze per i mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del presente testo unico ».

PRESIDENTE. Come ho già fatto osservare, la Camera dei deputati, approvando il disegno di legge, lo ha modificato nel senso che, togliendo l'obbligo dell'ammortamento del mutuo nel periodo di 35 anni, si è riferita puramente e semplicemente al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Come abbiamo udito, l'articolo 4 di detto testo unico prevede un ammortamento anche in cinquant'anni. Riterrei opportuno che la Commissione, nell'approvare il disegno di legge, raccomandasse alla Cassa depositi e prestiti di fare in maniera di ridurre il più possibile il periodo dell'ammortamento.

RUGGERI. È pericoloso. Se questi mutui fossero concessi con l'obbligo della restituzione in un periodo, ad esempio, di venti anni, o anche meno, il disegno di legge risulterebbe inefficace. Penso che ci si potrebbe limitare ad invitare la Cassa depositi e prestiti a non

raggiungere il limite massimo di 50 anni previsto dal testo unico del 1938. In tal modo la Cassa depositi e prestiti potrà decidere a seconda delle sue disponibilità.

ZIINO, *relatore*. Faccio osservare anche che con il presente disegno di legge la Cassa depositi e prestiti è semplicemente autorizzata a concedere il mutuo. Quindi è libera di concedere o di non concedere, appunto in relazione alle sue disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. La Commissione è allora d'accordo, nell'approvare il presente disegno di legge, e tenuto conto della discussione avvenuta, nell'esprimere l'avviso che la Cassa depositi e prestiti non debba raggiungere, per l'ammortamento del mutuo, il limite di 50 anni previsto dall'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Per quanto riguarda l'entità del finanziamento la Commissione si rimette alla buona amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'« Ente siciliano per le case ai lavoratori », istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,15.